

Lavoratori frontalieri: assegni familiari e diritto europeo

1. In generale

Secondo la marginale 317 delle Direttive per l'applicazione della Legge federale sugli assegni familiari (DAFam), nei rapporti con l'UE sono determinanti i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 che coordinano la sicurezza sociale; questi Regolamenti devono essere applicati in Svizzera nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP).

L'art. 68 paragrafo I lett. i) del citato Regolamento (CE) 883/04 stabilisce che, qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari, siano previsti diritti a prestazioni conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma in base alle legislazioni di più Stati membri, è prioritario il luogo di residenza dei figli.

Il cpv. 2 del medesimo articolo precisa che, in caso di cumulo dei diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo I. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono quindi sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma di integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo.

2. Lavoratori frontalieri italiani il cui datore di lavoro è affiliato alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

In caso di domanda per assegni familiari in favore di persone residenti in Italia, il lavoratore frontaliere deve produrre, a dipendenza del caso, la seguente documentazione:

- **Richiedente coniugato o convivente; altro genitore senza attività in Italia:** vanno prodotti la *Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà*, mediante la quale l'altro genitore conferma di non esercitare un'attività, e la copia di un documento d'identità
- **Richiedente coniugato o convivente; altro genitore con attività in Italia:** va prodotto il Modulo E411
- **Richiedente separato non convivente o divorziato non convivente; altro genitore (che vive con i figli o con la persona per la quale sono richiesti gli assegni) senza attività in Italia:** vanno prodotti la *Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà*, mediante la quale l'altro genitore conferma di non esercitare un'attività, e la copia di un documento d'identità
- **Richiedente separato non convivente o divorziato non convivente; altro genitore (che vive con i figli o con la persona per la quale sono richiesti gli assegni) con attività in Italia:** va prodotto il Modulo E411